



Statuto approvato dall'Assemblea dei soci in data 16.05.2011

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita una società cooperativa denominata:-----

-----"FEDERATION DES COOPERATIVES VALDOTAINES soc. coop."-----

La denominazione abbreviata è "FEDERATION s.c."-----

Alla società, di seguito indicata come Fédération, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.-----

-----Art. 2 (Sede - Organo di informazione- Centrale di appartenenza)-----

La Fédération ha sede nel comune di Saint-Christophe. Con delibera egli organi competenti potranno essere istituite o soppresse, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.-----

La sede sociale e le sedi secondarie con rappresentanza possono essere trasferite in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice delibera del consiglio di amministrazione, che è autorizzato al deposito di apposita dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La delibera potrà essere ratificata in occasione della prima Assemblea dei Soci.-----

Il suo organo di informazione è "La Coopération Valdôtaine".-----

La Fédération aderisce alla - Confederazione Cooperative Italiane - Associazione Nazionale Autonoma di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciuta giuridicamente ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e ne rappresenta la sua articolazione a livello regionale.-----

-----Art. 3 (Durata)-----

La Fédération ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

TITOLO II

FUNZIONI - SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Funzioni e scopo mutualistico)

La Fédération costituisce l'organismo di vertice a livello regionale degli enti cooperativi e dei consorzi di miglioramento fondiario.-----

Essa esplica la propria funzione di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli organismi associati, con particolare riguardo alla promozione e allo sviluppo della cooperazione e degli enti mutualistici aventi sede nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta.-----

La Fédération esercita altresì, quale ente ausiliario della cooperazione per riconoscimento regionale o per delega di associazione nazionale riconosciuta, la funzione di ente preposto alla revisione e vigilanza delle cooperative secondo i criteri e le modalità previste dalla vigente normativa e dalle relative disposizioni di attuazione.-----

La Fédération è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e svolge la propria attività mutualistica diretta a garantire alle imprese associate la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché l'erogazione di servizi e mezzi tecnici per l'esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.-----

L'attività mutualistica è esercitata in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con



specifico riferimento ai rapporti tra la società e agli enti associati saranno disciplinati da apposito regolamento che, predisposto dal consiglio di amministrazione, verrà approvato dall'assemblea con le maggioranze di cui al successivo articolo 29, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art. 2521 del codice civile.

La Fédération, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi agli amministratori la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento a predisporre ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con le imprese associate a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione e settore di attività degli enti associati, le esigenze della Fédération e quelle di tutti gli altri associati.

La Fédération può svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali, verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione valutate le esigenze della società.

La Fédération aderisce, su delibera del consiglio di amministrazione, ad Associazioni ed Organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Fédération intende svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina degli enti associati;
- b) curare la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese associate;
- c) diffondere i principi della cooperazione, come fattore di trasformazione e crescita della comunità sotto il profilo sociale, economico e culturale;
- d) esercitare le funzioni demandate da leggi, regolamenti ed atti dei poteri pubblici con particolare riguardo all'esecuzione delle revisioni nei confronti delle imprese associate, ai sensi delle vigenti normative statali, regionali e relative disposizioni di attuazione;
- e) costituire e gestire, sia direttamente sulla base di apposito regolamento, o con la costituzione senza scopo di lucro di società per azioni o associazioni, fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della vigente normativa regionale e statale;
- f) attuare ad ogni livello l'assistenza contabile, amministrativa, legale, fiscale, finanziaria e del lavoro nonché qualsiasi altro servizio a carattere tecnico gestionale che sia ritenuto utile;
- g) creare servizi comuni nel campo finanziario, assicurativo, creditizio, informativo ed in ogni altro campo sia ritenuto idoneo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi professionali o comunque non consentite da disposizioni speciali.
- h) promuovere e realizzare tutte le iniziative atte all'elevazione morale ed alla formazione cooperativa ed imprenditoriale dei soci ed amministratori degli enti associati, alla formazione professionale dei quadri, tecnici e altri lavoratori addetti degli enti stessi, anche avvalendosi dell'IRECOOP, in qualità d'istituto di formazione promosso dalla Fédération;
- i) sviluppare e sostenere azioni di formazione finalizzate alla diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;
- j) assumere la rappresentanza sindacale per quanto riguarda la stipulazione di contratti di lavoro non coperti da contratti nazionali di categoria, nonché l'assistenza in materia di applicazione degli stessi contratti e della legislazione sul

- lavoro;-----
- k) formulare programmi e promuovere iniziative legislative regionali per il sostegno e lo sviluppo delle imprese associate;-----
- l) promuovere studi e ricerche su temi economico e sociali di rilevante interesse per le imprese associate;-----
- m) effettuare la raccolta di ogni documentazione, l'elaborazione di dati statistici e la gestione di banche dati, anche ai fini d'interesse generale;-----
- n) attuare la fornitura di beni e servizi, a favore delle imprese associate, nel campo dei sistemi elettronici per l'elaborazione dati quali: la scelta, la produzione e la distribuzione di prodotto hardware e software, compresi tutti gli accessori. Si collega inoltre con dette funzioni la stipulazione di accordi base relativi ai prodotti stessi, alla loro manutenzione, assistenza tecnica e assicurativa;-----
- o) curare la costante e puntuale informazione tecnica, normativa ed economica di interesse per le imprese associate mediante periodici, circolari, relazioni, trasmissioni, seminari di studio ed attività analoghe che siano ritenute idonee al fine suddetto;
- p) promuovere la cura e la valorizzazione, attraverso le opportune attività di comunicazione, dell'immagine delle imprese associate;-----
- q) stipulare convenzioni con società od enti pubblici e privati, a beneficio degli enti aderenti;-----
- r) promuovere servizi di marketing anche mediante l'attivazione di reti telematiche, collegate e interfacciate che permettano inoltre la gestione di siti e prodotti Web;--
- s) attivare servizi di mediazione ed assistenza a favore delle imprese associate per la richiesta di finanziamenti a istituti di credito e per l'ottenimento di benefici previsti dalle provvidenze regionali, statali, comunitarie e di altri enti;-----
- t) assumere dalle imprese aderenti mandati con o senza rappresentanza, per l'attuazione di progetti ed iniziative sia d'interesse generale che settoriale;-----
- u) promuovere e partecipare ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo sociale europeo che siano ritenuti necessari allo sviluppo e alla promozione degli enti associati;-----
- v) effettuare prestazioni di servizi di qualsiasi genere a sostegno ed integrazione dell'attività degli enti aderenti, ivi compreso l'acquisto in comune di beni strumentali.-----

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la società potrà:-----

1. svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze di legge;-----
2. partecipare ad altre Società, Enti, Associazioni ed Organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente statuto. In particolare la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea;-----
3. concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private;-----
4. compiere tutte le iniziative, le attività in genere, ed i relativi atti e negozi giuridici, ritenuti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;-----
5. provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;-----
6. emettere obbligazioni ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e



non di collocamento sul mercato;-----

7. concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito delle imprese associate nonché agli enti cui la Fédération aderisce.-----

La Fédération potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti ed in particolare in osservanza al disposto dell'art. 11 del D. Lgs. 385/93, delle disposizioni del CICR e dei limiti previsti dall'art. 13 del DPR 29.09.1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

TITOLO III

SOCI

Art. 6 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono assumere la qualifica di soci:-----

a) Le cooperative ed i consorzi di miglioramento fondiario aventi la loro sede nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta;-----

b) Le società, le associazioni, gli enti profit e non profit, aventi scopi analoghi a quelli della Fédération o comunque interessati al raggiungimento dello scopo sociale.-----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Fédération.-----

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:-----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;-----

d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell' art. 40 del presente statuto.-----

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.-----

Il consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati .-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----



Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi e diritti del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) al versamento del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori;

c) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) a partecipare all'attività della Fédération per la sua durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

e) a pagare puntualmente i contributi associativi ed altre tariffe fissate dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, ed adempiere puntualmente agli ulteriori impegni comunque assunti nei confronti della Fédération;

f) a sottoporsi, alle ispezioni ordinarie e straordinarie svolte dalla Fédération nell'espletamento delle sue funzioni demandate da leggi, regolamenti ed atti dei poteri pubblici;

g) a consentire alla Fédération, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali, di presenziare ad assemblee e/o riunioni degli organi amministrativi degli enti associati;

I soci hanno diritto:

1. al voto deliberativo nelle assemblee;
2. alla nomina attiva e passiva;
3. all'utilizzo dei servizi e dei mezzi tecnici messi a disposizione dalla Fédération, per l'esercizio delle loro attività;
4. ogni altro servizio o beneficio spettante in base al presente statuto, ai regolamenti interni, alle delibere sociali ed alle leggi.

Per tutti i rapporti con la Fédération il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Fédération.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La cessazione della qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento per liquidazione ordinaria o coatta, o per fallimento.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla clausola arbitrare con le modalità previste dall'art. 40.



Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici tra l'ente associato e la Fédération, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.---

-----Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà degli amministratori di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;-----
- d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Fédération, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ricorrendo alla clausola ai sensi dell'art. 40, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.-----

-----Art. 12 (scioglimento)-----

Lo scioglimento di un ente associato per liquidazione volontaria, per liquidazione coatta amministrativa o per fallimento, viene considerato quale recesso a tutti gli effetti da esercitarsi con le modalità previste dal presente statuto e dalla legge.-----

-----Art. 13 (Delibere di recesso, esclusione e scioglimento)-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, esclusione e scioglimento sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Fédération, in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie, sono demandate alla decisione dell'arbitro ai sensi dell'art. 40 del presente statuto.-----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Fédération a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

-----Art. 14 (Liquidazione)-----

I soci receduti od esclusi, fatto salvo l'esplicita rinuncia da parte dei medesimi, hanno diritto al rimborso, esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,

qualora sussista nel patrimonio della Fédération e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Fédération fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti ed esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Fédération non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del consiglio di amministrazione alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Fédération può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Fédération risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Fédération, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Fédération soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a cinque.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.



Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta, qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00). Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge. Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la Fédération ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari e utilizzare tecniche alternative di legittimazione e circolazione;
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;



- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea ordinaria dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ricorrendo alla clausola arbitrale.

Alle azioni non può essere corrisposto un dividendo superiore a quello massimo stabilito dalle leggi.

Su delibera dell'assemblea dei soci le quote sociali possono essere rivalutate nei limiti fissati dalle leggi speciali in materia di mutualità cooperativa con la destinazione delle stesse di una quota parte degli utili d'esercizio.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) un'eventuale quota ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni



stabiliti dalle leggi vigenti in materia;-----

f) quanto residua alla riserva straordinaria.-----

L'assemblea dei soci può, in deroga a quanto sopraindicato, ferme restando le destinazioni obbligatorie di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e, ai fini fiscali, che la totalità degli utili d'esercizio sia devoluta alla costituzione delle riserve di cui alle lett. f) del presente articolo o alla costituzione di riserve indivisibili.-----

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----

-----Art. 24 (Ristorni)-----

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può in alternativa a quanto disposto alla lett. e) dell'art. 23 del presente statuto, appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- restituzione ai soci dei maggiori importi pagati durante l'esercizio per l'acquisto di beni o servizi, in relazione all'ammontare degli acquisti effettuati dai medesimi;-----
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;-----
- emissione di azioni di sovvenzione;-----
- emissione di obbligazioni.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Fédération e l'ente socio, secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----

-----TITOLO VI-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----Art. 25 (Organi)-----

Sono organi della Società:-----

- a) l'assemblea dei soci;-----
- b) il consiglio di amministrazione;-----
- c) il collegio sindacale, se nominato.-----

-----SEZIONE I - ASSEMBLEA-----

-----Art. 26 (Convocazione)-----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante lettera raccomandata A/R o avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta trasmissione almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.-----

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché in Italia), della data e ora della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano stati informati gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale se nominato, o da tanti soci che esprimano

almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci. In questo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Art. 27 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui ai precedenti articoli 17 e 19, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto;
- d) procede alla nomina degli Amministratori;
- e) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) approva i regolamenti interni;
- h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- i) delibera sui contributi associativi e sulle tariffe dei servizi, su proposta del consiglio di amministrazione;
- j) delibera l'approvazione dell'eventuale bilancio di previsione redatto dal consiglio di amministrazione;
- k) delibera sulle proposte di utilizzo delle risorse della gestione del Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può invitare esperti e/o rappresentanti esterni a partecipare all'assemblea senza diritto di voto.

Art. 28 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'art. 2514 del codice civile) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo il caso della modificazione dello statuto e dell'approvazione dei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 del codice



civile, dove sono necessari tanti voti favorevoli che rappresentino almeno i 2/3 dei votanti.-----

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei 4/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.-----

-----Art. 30 (Votazioni)-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.-----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'assemblea.-

-----Art. 31 (Partecipazione all'assemblea e Diritti di voto)-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.-----

I soci sono rappresentati nell'assemblea dal loro legale rappresentante. In caso di impedimento di quest'ultimo, il medesimo potrà conferire la rappresentanza ad un consigliere, o socio dell'organismo associato.-----

Ciascun ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio o sovventore, e che non sia Amministratore, sindaco o revisore se nominati, o dipendente, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e qualora venga rilasciata per la singola assemblea ha effetto anche in seconda convocazione. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.-----

-----Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)-----

L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, a dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.-----

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, o dal notaio e riportato in apposito libro.-----

-----SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

-----Art. 33 (Nomina - Composizione - Durata)-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, eletti dall'Assemblea ordinaria tra i rappresentanti degli enti soci di cui all'art. 31 del presente statuto; l'assemblea determina altresì il numero dei componenti il consiglio di amministrazione.-----

La maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i rappresentanti degli enti soci.-----

L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione deve avvenire in modo che per quanto possibile siano rappresentati i vari settori di attività degli enti soci.-----

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica .-----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.-----

Art. 34 (Compiti degli Amministratori)-----

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.-----

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, ovvero al Direttore della Fédération, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e, al Collegio sindacale ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.-----

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)-----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.-----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione,-----
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti non computandosi le astensioni.-----

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.-----

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono



a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

-----Art. 37 (Compensi agli Amministratori)-----

Spetta all'assemblea ordinaria determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. L'assemblea può assegnare agli amministratori un'indennità annuale sia in misura fissa, sia in gettoni di presenza ovvero un compenso proporzionale agli utili d'esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica.-----

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.-----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.-----

-----Art. 38 (Rappresentanza)-----

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Fédération di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

Il Presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

-----SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI-----

-----Art. 39 Collegio Sindacale-----

----- (Nomina - Composizione - Durata - Competenze) -----

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.-----

Devono essere nominati dall'assemblea due Sindaci supplenti.-----

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.-----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

Il Collegio Sindacale ha tutti i doveri e compiti stabiliti dalla legge.-----

-----Art. 40 (Revisione legale dei conti)-----

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi

dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 41 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Fédération e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero o comunque per legge riservate al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la Fédération il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la

L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola arbitrale deve essere approvata con delibera dell'assemblea straordinaria con la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 10.

Le modifiche del contenuto della presente clausola arbitrale devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria presa con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

TITOLO VIII

DIRETTORE FEDERATION

Art. 42 (Funzioni del Direttore)

Il Direttore ha il compito di dirigere la Fédération in conformità alle delibere degli organi sociali e di provvedere all'esecuzione delle loro delibere. Egli è preposto al personale e nell'ambito delle sue funzioni funge da portavoce della Fédération.

Il Direttore può formulare proposte al consiglio di amministrazione e partecipare alle sedute di questo organo e fare verbalizzare le sue opinioni.

TITOLO IX


FONDO MUTUALISTICO ART. 11 L. N. 59/92 – ART. 28 L.R. N. 27/98

Art. 43 (Gestione fondo mutualistico)

Le risultanze della gestione del Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, qualora avvengano sulla base di apposito regolamento istituito ai sensi dell'art. 29 della l.r. n. 27/98, saranno riportate nell'ambito delle scritture contabili tenute dalla Fédération e ricomprese nel bilancio redatto ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale.

Il rendiconto annuale del Fondo Mutualistico che sarà predisposto dal consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci, dovrà riportare gli importi contenuti nel bilancio d'esercizio della Fédération ed ascrivibili unicamente alla gestione del Fondo mutualistico.

Le entrate del Fondo mutualistico confluiranno in apposito conto corrente



bancario, dedicato alla gestione del Fondo, con contropartita contabile il patrimonio netto della Fédération o in alternativa l'appostazione in appropriati fondi dello stato patrimoniale.

Le entrate del Fondo mutualistico indipendentemente dalla loro allocazione nello stato patrimoniale sono liberamente disponibili e dovranno essere impiegate dalla Fédération per le finalità indicate nel regolamento di costituzione del Fondo approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 29 della l.r. n. 27/98 e nel rispetto dell'art. 11 della legge n. 59/92.

In caso di scioglimento della Fédération il Fondo Mutualistico gestito dalla medesima sarà devoluto al Fondo regionale di cui all'art. 30 della l.r. n. 27/98 e ss.mm.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Fédération nominerà uno o più Liquidatori e ne stabilisce i poteri ed eventuali compensi.

Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Fédération, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59 e delle relative norme regionali di attuazione.--

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Fédération ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare si riassumono anche ai fini e per gli effetti fiscali i requisiti mutualistici già indicati nei precedenti articoli dello statuto:

- a) divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.--

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

[Handwritten signatures]



[Faint, illegible text, possibly a stamp or stamp impression]

